UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BORGHI E VALLI D'OLTREPÒ

Provincia di Pavia

Il revisore dei conti

Parere n. 22 del 20 dicembre 2021

Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione di Consiglio Unionale avente ad oggetto " Revisione ordinaria delle società partecipate art.20 D.Lgs 175/2016".

Ricevuta in data 20 dicembre 2021 la proposta di deliberazione in oggetto con i relativi allegati;

Richiamato il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:
"*1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. .....*
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

Rilevato che l'Unione dei Comuni Lombarda Borghi e Valli d'Oltrepò non detiene partecipazioni;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Il Revisore pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di Legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e criteri d'azione legati alla

razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul Bilancio dell'Ente Locale, sia in conseguenza di una auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Preso atto del parere favorevole ex art. 49 e 147-bis D.lgs 267/2000 e s.mmi del Responsabile del Servizio competente in merito alla regolarità e del Responsabile Finanziario per la regolarità contabile;

Esprime

Parere favorevole alla proposta di approvazione della Delibera avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle società partecipate art.20 D.Lgs 175/2016" da sottoporre al Consiglio Unionale.

Olgiate Comasco, 20 dicembre 2021
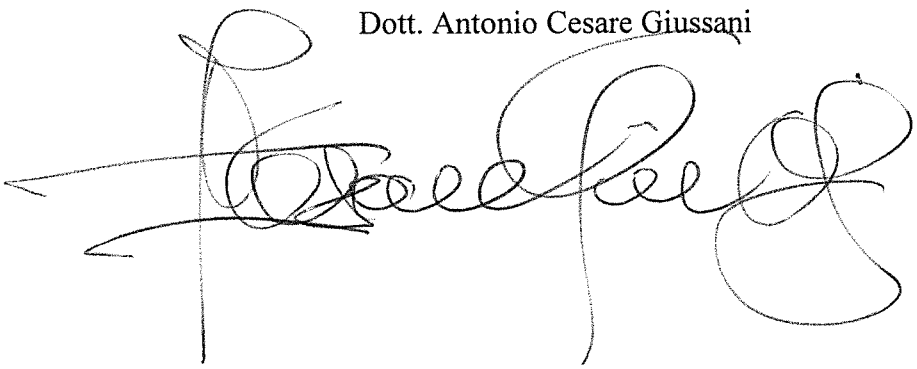
Il Revisore dei Conti
Dott. Antonio Cesare Giussani